

**LEGGE REGIONALE 13 maggio 1996, n. 8**  
**Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.**  
*(BUR n. 49 del 17 maggio 1996)*

**Art. 10<sup>1</sup>**

***(Uffici di diretta collaborazione con gli organismi  
politico-istituzionali del Consiglio)***

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i *Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti*, ed il *Presidente del Comitato regionale di controllo contabile<sup>2</sup>*; si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette anche strutture speciali<sup>3</sup>*.
2. *(Abrogato)<sup>4</sup>*
3. *Il personale addetto alle segreterie particolari deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 possono essere estranei all'amministrazione e sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Limitatamente al segretario particolare del Consigliere regionale, che può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione, il Consigliere ha facoltà di nominare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Restano fermi gli adempimenti contributivi di legge<sup>5</sup>.*
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a tre unità per le segreterie dei Vice Presidenti, a due unità per le segreterie dei Consiglieri segretari e a due unità per le segreterie dei Presidenti delle Commissioni

---

<sup>1</sup>L'art. 10 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo unico della L.R. 8 febbraio 1999, n. 3, come modificato ed integrato con l'art. 13, comma 4 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1, comma 4 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

<sup>2</sup>L'art. 10, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 sostituisce le parole «ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti» con le parole «, i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti» All'art. 36 comma 1 lett. a) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, sono abrogate le parole «il Presidente della Commissione per il Piano» ed «i Presidenti dei Gruppi consiliari» e le parole «il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti» sono sostituite dalle parole «il Presidente del comitato regionale di controllo contabile».

<sup>3</sup>Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 1 della L.R. 13 settembre 1999, n. 27, con l'art. 1, comma 7 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con l'art. 6, comma 1 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 19 e con l'art. 1 bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

<sup>4</sup>Comma abrogato dall'art. 1, comma 9, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

<sup>5</sup>Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 4 marzo 1997, n. 5, successivamente sostituito dall'art. 1 bis, comma 2 della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e dall'art. 1, comma 1 della L.R. 19 aprile 2007, n. 8 che ai successivi commi 2, 3 e 4, subendo ulteriori modifiche dall'art. 1, comma 9, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

Proposta di legge n. 42/9 <sup>A</sup> .	EMENDAMENTO n. 91
--	-------------------

consiliari permanenti *dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, del Presidente della Commissione per il Piano*<sup>6</sup> e del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, i dipendenti di chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.
7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

*7.bis L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale<sup>7</sup> di livello non superiore alla categoria DI.<sup>8</sup> Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8<sup>9</sup>.*

*7. bis (ter) L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello DI, scelta tra il personale interno,<sup>10</sup> per il Presidente della Giunta delle Elezioni. Il supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8<sup>11</sup>.*

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale<sup>12</sup>.
9. *Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore-esperto» o di due collaboratori-esperti che possono essere scelti tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno*

<sup>6</sup>Comma così modificato ed integrato con l'art. 13, comma 2 della L.R. 3 settembre 1999, n. 27 e con l'art. 1 bis, comma 3, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

<sup>7</sup>Parole aggiunte dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

<sup>8</sup>Il periodo «Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma possono essere entrambe esterne alla P.A.» è soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

<sup>9</sup>Comma introdotto dall'art. 1 bis, comma 5, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7 e interamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. b) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

<sup>10</sup>Le parole «o esterno alla P.A.» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

<sup>11</sup>Comma introdotto dall'art. 8 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 e successivamente integrato dall'art. 36 comma 1 lett. c) della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

<sup>12</sup>Comma interpretato autenticamente dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 luglio 2008, n. 23, che deve essere inteso nel senso che «il personale a cui tale norma fa riferimento è esclusivamente quello dipendente della pubblica amministrazione. Quanto, invece, al personale assegnato alle strutture speciali, legato al Consiglio regionale da un contratto di lavoro di natura privatistica, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. n. 8 del 13 maggio 1996, allo stesso, sotto il profilo dell'orario di lavoro, devono ritenersi applicabili in via esclusiva le norme sancite nel contratto di lavoro sottoscritto all'atto del conferimento dell'incarico».

*degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art.1 quater, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14<sup>13</sup>.*

*9 bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse,<sup>14</sup> alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al «collaboratore esperto» di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:*

- a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;*
- b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;*
- c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale<sup>15</sup>.*

*10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali<sup>16</sup>.*

---

<sup>13</sup>Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 e così modificato e integrato dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

<sup>14</sup>Le parole «comprese quelle dei Dirigenti generali» sono soppresse dall'art. 1, comma 9, <sup>alinea</sup> della L.R. 26 febbraio 2010, n. 7.

<sup>15</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 novembre 2005, n. 16.

<sup>16</sup> Comma aggiunto con l'art. 1 quater, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15

**Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).**

*(BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008)*

*(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 16 ottobre 2008, n. 37, 11 novembre 2008, n. 38, 12 dicembre 2008, n. 40, 31 dicembre 2008, n. 44, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, nn. 26 e 29, 31 dicembre 2009, n. 58, 26 febbraio 2010, n. 8 e 13 luglio 2010, n. 18)*

### **Articolo 37**

*(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8)*

1. Alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole "il Presidente della Commissione per il Piano, i Gruppi Consiliari" nonché le parole "ed i Presidenti dei Gruppi consiliari sono abrogate, e le parole "il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile".

b) l'articolo 1, comma 5, è così sostituito:

"5. I Consiglieri regionali non titolari di strutture speciali ed i Presidenti dei Gruppi consiliari, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei Presidenti delle Commissioni e comunque non superiore a due unità."

c) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"5bis. Una delle due unità della Struttura speciale dei Presidenti dei Gruppi consiliari, di cui al comma precedente, può svolgere le funzioni di autista seguendo la disciplina di cui all'articolo 4".

2. Restano comunque ferme le decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza in tema di trattamento salariale accessorio del personale ex legge regionale 29 ottobre 2001, n. 25, nonché le norme di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, e successive modifiche.